

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 49-5480

**Ridefinizione fabbisogno delle Comunità Terapeutiche e delle Comunità Riabilitative Psicosociali per minori di cui alla D.G.R. n. 31-12866 del 21.12.2009.**

A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta:

L'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di procedimenti edilizi, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. *“Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”.*

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, compete alla Regione determinare idonee procedure per la verifica di compatibilità di cui al precedente comma 3, nonché gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva.

Con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono state approvate le modalità, i termini e i criteri per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie, in attuazione del disposto di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Relativamente all'area dei minori si è provveduto nel corso degli anni a definire i requisiti strutturali e gestionali con specifici provvedimenti amministrativi regionali secondo le varie tipologie di strutture destinate ad accogliere i minori stessi a fronte dell'esigenza di avviare un processo di riqualificazione della rete delle strutture residenziali, per garantire requisiti di qualità nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni particolari e specifici, dei nuclei genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei percorsi di autonomia e nell'accoglienza in emergenza, attraverso progettualità diversificate, mirate ad evitare il collocamento fuori dalla famiglia per un tempo non determinato e volte a garantire, nel più breve tempo possibile, il reperimento di un'accoglienza familiare.

Con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori ed è stata revocata la D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004. La revisione complessiva dei requisiti strutturali e gestionali oggetto della D.G.R. n. 25-5079/2012 appare, inoltre, improntata ad una prospettiva di maggiore flessibilità e di sostenibilità nel tempo della gestione delle strutture; parte integrante del percorso di revisione oggetto della D.G.R. n. 25-5079/2012 è stata la revisione dei requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, denominate Comunità Terapeutiche per minori (di seguito CTM) e Comunità Riabilitative Psico-sociali per minori (di seguito CRP) e l'introduzione della tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo (di seguito CDSR).

Con Determinazione dirigenziale n. 179 del 21/07/2005 si è ripartito per quadrante il fabbisogno regionale complessivo di strutture destinate alla tutela della salute mentale dei minori, e si è in seguito adeguato il fabbisogno stesso, esclusivamente per le Comunità Riabilitative Psicosociali, con D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza.

Rilevato che nel corso degli anni successivi all'approvazione delle D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009 e n. 25-5079/2012 e a seguito dell'esperienza maturata, sono emerse delle criticità che hanno evidenziato che ci troviamo di fronte ad una emergenza epidemiologica, che riguarda i minori in età evolutiva ed adolescenziale e che impone, per essere fronteggiata, una priorità nell'allocazione di risorse per interventi curativi e riabilitativi a favore di tali minori;

Valutato che si rende a tal fine necessaria una parziale modifica dei requisiti gestionali e strutturali inerenti le CTM e CRP stabiliti con DGR n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. e un riequilibrio sul territorio regionale del numero di posti letto delle strutture stesse, con conseguente revisione del fabbisogno relativo ai presidi medesimi, adeguato con la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009;

Alla luce di quanto sopra esposto si rende, di conseguenza, necessario aggiornare il fabbisogno di posti letto delle CTM e delle CRP, definito in fase transitoria dalla revocata D.G.R. n. 41-12003/2004 e adeguato con la D.G.R. n. 31-12866/2009, riducendo il numero di posti previsto per le CTM con contestuale incremento del numero, previsto dalla stessa D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009, di posti delle CRP per le quali i servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali segnalano una più consistente lista di attesa. Tutto ciò, inoltre, consentirà, a fronte di un invariato numero complessivo di posti letto, una più efficace capacità di risposta rispetto ai bisogni dei minori.

Il fabbisogno di posti letto viene pertanto così ridefinito:

- riduzione di n. 19 posti letto per il fabbisogno delle CTM che hanno cessato l'attività (in precedenza ubicate nei territori delle ASL TO4 e BI), per un totale complessivo di n. 86 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione.
- contestuale incremento di n. 19 posti per il fabbisogno delle CRP, per un totale complessivo di n. 185 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione.

In base alla tabella ricognitiva di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa al numero di posti letto sul territorio regionale prima della ridefinizione del fabbisogno di posti letto delle CTM e CRP e al numero di posti letto a seguito della ridefinizione stessa, si ravvisa la necessità di ubicare le CRP di nuova realizzazione nelle seguenti aree:

- 1 CRP, con capienza di 9 posti letto, nella città di Torino;
- 1 CRP, con capienza di n. 10 posti letto, nel territorio delle ASL BI o VCO.

Sulla base dell'esperienza finora maturata e dell'esigenza di assicurare una diffusione omogenea delle strutture sul territorio regionale, si prevede, altresì, che le nuove strutture autorizzate, possano successivamente richiedere un trasferimento di sede soltanto nell'ambito della medesima Città di Torino, se aventi sede su questo territorio, o nell'ambito della stessa ASL dove era ubicata la sede di prima autorizzazione.

Si ritiene, inoltre, di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- ricepimento dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, nella seduta della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, inerente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza";
- verifica e parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali, stabiliti con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i., inerenti le CTM e CRP;

-recepimento di quanto previsto con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, per ciò che attiene la definizione del trattamento in cui deve articolarsi l'assistenza residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008;

Vista la D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010;

Vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i.;

vista la DD n. 179 del 21/07/2005;

vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

per le motivazioni in premessa illustrate;

dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*delibera*

- di ridefinire il fabbisogno di posti letto per le Comunità Terapeutiche per minori e per le Comunità Riabilitative psico-sociali per minori, definito in fase transitoria dalla revocata D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004 e adeguato con la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009, come segue:
  - riduzione di n. 19 posti letto per il fabbisogno delle CTM che hanno cessato l'attività (in precedenza ubicate nei territori delle ASL TO4 e BI), per un totale complessivo di n. 86 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione.
  - contestuale incremento di n. 19 posti per il fabbisogno delle CRP, per un totale complessivo di n. 185 posti letto, sul territorio regionale, a seguito della ridefinizione.
- di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al numero di posti letto sul territorio regionale prima della ridefinizione del fabbisogno di posti letto delle CTM e CRP e al numero di posti letto a seguito della ridefinizione stessa;
- di prevedere, pertanto, che le CRP di nuova realizzazione siano ubicate nelle seguenti aree:
  - 1 CRP, con capienza di 9 posti letto, nella città di Torino;
  - 1 CRP, con capienza di n. 10 posti letto, nel territorio delle ASL BI o VCO.

- di stabilire che le nuove strutture autorizzate possano successivamente richiedere un trasferimento di sede soltanto nell'ambito della medesima Città di Torino, se aventi sede su questo territorio, o nell'ambito della stessa ASL dove era ubicata la sede di prima autorizzazione;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO 1

### N. posti letto CRP/CTM sul territorio regionale

ASL	N. p. I. prima della ridefinizione del fabbisogno				N. p. I. dopo la ridefinizione del fabbisogno			
	N. CRP	N.posti letto CRP	N. CTM	N.posti letto CTM	N. CRP	N.posti letto CRP	N. CTM	N.posti letto CTM
ASL TO1-TO2	1	10	1	10	2	19	1	10
ASL TO3	4	33	1	8	4	33	1	8
ASL TO4*	2	19	1	9	2	19	0	0
ASL TO5	1	10	1	10	1	10	1	10
<b>Quadrante 1</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>28</b>
ASL VC	0	0	1	10	0	0	1	10
ASL BI*	0	0	1	10	1	10	0	0
ASL VCO	0	0	0	0			0	0
ASL NO	1	10	0	0	1	10	0	0
<b>Quadrante 2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
ASL CN1	1	10	1	10	1	10	1	10
ASL CN2	0	0	1	10	0	0	1	10
<b>Quadrante 3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
ASL AT	3	30	2	20	3	30	2	20
ASL AL	5	44	1	8	5	44	1	8
<b>Quadrante 4</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>3</b>	<b>28</b>
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>18</b>	<b>166</b>	<b>11</b>	<b>105</b>	<b>20</b>	<b>185</b>	<b>9</b>	<b>86</b>

#### NOTE

ASL TO4 e BI: le CTM hanno cessato l'attività